

**REGOLAMENTO
COMUNE DI CASTEL DEL PIANO**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI E COMUNALI PERMANENTI**

Ottobre 2019

Articolo 1.

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento delle commissioni comunali permanenti, sia di estrazione esclusivamente consiliare (commissioni consiliari) sia aperte a componenti extraconsiliari.

Articolo 2. Commissioni consiliari permanenti non previste per legge.

1. Sono commissioni consiliari permanenti, a norma dello Statuto, quelle, non previste direttamente dalla legge, nominate totalmente in seno al Consiglio Comunale. Esse hanno compiti e oggetti definiti dal presente regolamento che stabilisce anche le modalità del loro funzionamento. Nella relativa composizione è assicurata la rappresentanza proporzionale fra maggioranza e minoranza. Possono essere presiedute dal Sindaco o suo delegato, che è computato nel numero dei membri spettanti alla maggioranza.

2. Le Commissioni consiliari permanenti sono istituite con il presente regolamento o con sue successive modifiche. Il regolamento disciplina altresì le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. È ammesso il sistema di rappresentanza per delega.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti. La partecipazione dei funzionari comunali ove è richiesta è obbligatoria.

5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

6. Nelle Commissioni consiliari devono essere rappresentati, di norma, entrambi i sessi.
7. Alla nomina dei membri delle Commissioni provvede il Consiglio prendendo atto delle designazioni dei Capigruppo od, in mancanza, con votazione palese.
8. Compito delle commissioni consiliari permanenti è, in generale, l'esame preparatorio e propositivo degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
9. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - la nomina del presidente della commissione, del vice presidente e del Segretario;
 - le procedure ed i termini per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazione loro assegnate dagli organi del Comune;
 - forme per l'esternazione dei pareri o proposte, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione.

Articolo 3. Commissioni comunali

1. Ai sensi del presente regolamento sono commissioni comunali permanenti quelle, non previste direttamente dalla legge, di cui fanno parte, oltre che consiglieri comunali, anche rappresentanti di altri organismi. Nelle votazioni relative a elezioni di Consiglieri in seno alle commissioni di cui sopra, ciascuna delle componenti di maggioranza e minoranza consiliare ha diritto di votare per i propri rappresentanti nel numero previsto. Risulteranno eletti, in riferimento al numero degli eligendi, i consiglieri che hanno ricevuto il maggior numero di voti, fatta salva la rappresentanza della minoranza, ove prevista. La votazione in tal caso sarà tenuta per scrutini separati per i gruppi di maggioranza e per quelli di minoranza.
2. Il Sindaco o suo delegato è membro di diritto delle commissioni comunali.

Articolo 4. Istituzione delle commissioni consiliari.

1. Sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti.
 - a) PRIMA COMMISSIONE: URBANISTICA, POLITICHE DI GESTIONE DEL TERRITORIO.
 - b) SECONDA COMMISSIONE: SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE .

- c) TERZA COMMISSIONE: DIRITTO ALLO STUDIO, ASSISTENZA SCOLASTICA, POLITICHE GIOVANILI.
- d) QUARTA COMMISSIONE: BILANCIO E PATRIMONIO;
- e) QUINTA COMMISSIONE: AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE E GEOTERMIA
- f) SESTA COMMISSIONE COMUNALE: AGRICOLTURA, INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI ALLE IMPRESE.
- g) SETTIMA COMMISSIONE COMUNALE: CULTURA, SPORT E TURISMO.

3. Il Consiglio Comunale può istituire ulteriori commissioni a norma dello statuto con modifiche al presente regolamento.

4. La composizione ed il funzionamento delle Commissioni di cui al presente articolo è disciplinata in conformità alle seguenti disposizioni.

Articolo 5. PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE: URBANISTICA E POLITICHE DI GESTIONE DEL TERRITORIO

1) La prima Commissione consiliare permanente, competente in materia di URBANISTICA e POLITICHE DI GESTIONE DEL TERRITORIO, è composta da sei componenti come qui elencati:

- 1) Sindaco od assessore delegato con funzioni di presidente;
- 2) DUE consiglieri di maggioranza eletti dal Consiglio comunale con le modalità stabilite dallo statuto;
- 3) UN consigliere di minoranza eletti dal Consiglio comunale con le modalità stabilite dallo statuto.

Ai lavori della Commissione potranno essere invitati, con voto consultivo in relazione alle proprie competenze, il Segretario comunale, il Tecnico comunale, tecnici esperti o rappresentanti di specifiche categorie economiche, rappresentanti di associazioni anche ambientalistiche, in relazione a specifici argomenti. Le funzioni di segretario della Commissione possono essere svolte da un componente o da un dipendente all'uopo incaricato. Il Vice presidente è eletto dal collegio a maggioranza.

2) Essa espleta le seguenti funzioni:

- Individuare linee di indirizzo delle politiche del territorio.
- Redigere programmi generali e idee-progetto per interventi sul territorio e sull'uso della risorsa territoriale anche dal punto di vista urbanistico.
- Redigere proposte di atti deliberativi ed ordini del giorno da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale.
- Esprimere parere preventivo sulle proposte di deliberazione di competenza consiliare attinenti alla programmazione e regolamentazione comunale in materia di uso ed assetto del territorio ed urbanistica.

Il parere deve essere espresso non oltre 5 giorni dalla comunicazione al Presidente. Decorso il termine si prescinde dal parere.

3) Per la disciplina dei lavori della Commissione si applicano le seguenti disposizioni:

la Commissione si riunisce, su convocazione anche informale, del Presidente per trattare l'ordine del giorno da questi stabilito.

Il luogo e le modalità di tenuta delle riunioni sono autonomamente e liberamente definite dalla stessa Commissione salvo quanto stabilito nel presente capo.

Le sedute della Commissione sono valide se sono presenti almeno tre componenti.

Le relative deliberazioni debbono essere adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal presidente.

La Commissione provvede a verbalizzare per scritto il contenuto delle proprie deliberazioni.

La Commissione decade con la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per le elezioni del consiglio comunale.

Nel caso di dimissioni o di decadenza di alcuno dei componenti si procede alla sostituzione con le stesse modalità seguite per la nomina.

La mancata partecipazione non giustificata dei componenti a più di due sedute consecutive comporta

la decadenza del commissario che e' dichiarata dall'organo che lo ha nominato.

La Commissione rientra tra gli organi collegiali riconfermati anno per anno ai sensi dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1997, n.449.

Articolo 6. SECONDA COMMISSIONE COMUNALE: SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

1) La seconda Commissione comunale è composta come segue (7 componenti)

- 1) Sindaco od assessore delegato con funzioni di presidente;
- 2) DUE consiglieri di maggioranza eletti dal Consiglio comunale con le modalità stabilite dallo statuto;
- 3) UN consigliere di minoranza eletti dal Consiglio comunale con le modalità stabilite dallo statuto;
- 4) UN rappresentante della ASP "G. Vegni";
- 5) UN rappresentante del Centro Socio-Culturale "Francesca Arrighi";
- 6) UN assistente sociale designato dal COESO.

Ai lavori della Commissione potranno essere invitati, per statuizione del Presidente e con voto consultivo in relazione alle proprie competenze, tecnici esperti o rappresentanti di Enti, Istituzioni od associazioni, in relazione a specifici argomenti. Le funzioni di segretario della Commissione possono essere svolte da un componente o da un dipendente all'uopo incaricato. Il Vice presidente è eletto dal collegio a maggioranza.

2) Essa espleta le seguenti funzioni. Individuare linee di indirizzo delle politiche comunali in materia di sanità, presidi sanitari e tutela della salute.

Redigere programmi generali e idee-progetto per interventi nelle materie di competenza.

Redigere proposte di atti deliberativi ed ordini del giorno da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Esprimere parere preventivo sulle proposte di deliberazione di competenza consiliare attinenti alla programmazione e regolamentazione comunale in materia di sanità e tutela della salute.

Il parere deve essere espresso non oltre 5 giorni dalla comunicazione al Presidente.

Decorso il termine si prescinde dal parere.

3) Per il funzionamento si osserva la seguente disciplina: la Commissione si riunisce, su convocazione anche informale, del Presidente per trattare l'ordine del giorno da questi stabilito.

Il luogo e le modalità di tenuta delle riunioni sono autonomamente e liberamente definite dalla stessa Commissione salvo quanto stabilito nel presente capo.

Le sedute della Commissione sono valide se sono presenti almeno tre componenti.

Le relative deliberazioni debbono essere adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal presidente.

La Commissione provvede a verbalizzare per scritto il contenuto delle proprie deliberazioni.

La Commissione decade con la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per le elezioni del consiglio comunale.

Nel caso di dimissioni o di decadenza di alcuno dei componenti si procede alla sostituzione con le stesse modalità seguite per la nomina.

La mancata partecipazione non giustificata dei componenti a più di due sedute consecutive comporta la decadenza del commissario che è dichiarata dall'organo che lo ha nominato.

La Commissione rientra tra gli organi collegiali riconfermati anno per anno ai sensi dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1997, n.449.

Articolo 7. TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE: DIRITTO ALLO STUDIO, ASSISTENZA SCOLASTICA E POLITICHE GIOVANILI

1) La terza Commissione consiliare permanente è composta come segue (4 componenti):

- 1) Sindaco o suo delegato con funzioni di presidente;
- 2) DUE consiglieri di maggioranza eletti dal Consiglio comunale con le modalità stabilite dallo statuto;
- 3) UN consigliere di minoranza eletto dal Consiglio comunale con le modalità stabilite dallo statuto.

Ai lavori della Commissione potranno essere invitati, per statuizione del Presidente e con voto consultivo in relazione alle proprie competenze, tecnici esperti o rappresentanti di Enti, Istituzioni od associazioni ovvero di categorie di cittadini, in relazione a specifici argomenti o problematiche. Le funzioni di segretario della Commissione possono essere svolte da un componente o da un dipendente all'uopo incaricato.

Il Vice presidente è eletto dal collegio a maggioranza.

2) Essa espleta le seguenti funzioni. Individuare linee di indirizzo delle politiche comunali nelle materie del diritto allo studio, dell'assistenza scolastica e delle problematiche giovanili.

Redigere programmi generali e idee-progetto per interventi nelle materie di competenza compreso il funzionamento della Commissione comunale mensa.

Redigere proposte di atti deliberativi ed ordini del giorno da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale.

Esprimere parere preventivo sulle proposte di deliberazione di competenza consiliare attinenti alla programmazione e regolamentazione comunale nelle materie di competenza.

Il parere deve essere espresso non oltre 5 giorni dalla comunicazione al Presidente.

Decorso il termine si prescinde dal parere.

3) Per il funzionamento si osserva la seguente disciplina: la Commissione si riunisce, su convocazione anche informale, del Presidente per trattare l'ordine del giorno da questi stabilito.

Il luogo e le modalità di tenuta delle riunioni sono autonomamente e liberamente definite dalla stessa Commissione salvo quanto stabilito nel presente capo.

Le sedute della Commissione sono valide se sono presenti almeno tre componenti. Le relative deliberazioni debbono essere adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal presidente.

La Commissione provvede a verbalizzare per scritto il contenuto delle proprie deliberazioni.

La Commissione decade con la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per le elezioni del consiglio comunale. Nel caso di dimissioni o di decadenza di alcuno dei componenti si procede alla sostituzione con le stesse modalità seguite per la nomina.

La mancata partecipazione non giustificata dei componenti a più di due sedute consecutive comporta la decadenza del commissario che è dichiarata dall'organo che lo ha nominato.

La Commissione rientra tra gli organi collegiali riconfermati anno per anno ai sensi dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1997, n.449.

Articolo 8. QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE: BILANCIO E PATRIMONIO

1) La quarta Commissione consiliare permanente è composta come segue: (4 componenti).

- 1) Sindaco o suo delegato con funzioni di presidente;
- 2) DUE consiglieri di maggioranza eletti dal Consiglio comunale con le modalità stabilite dallo statuto;
- 3) UN consigliere di minoranza eletti dal Consiglio comunale con le modalità stabilite dallo statuto.

Ai lavori della Commissione potranno essere invitati, per statuizione del Presidente e con voto consultivo in relazione alle proprie competenze, tecnici esperti o rappresentanti di Enti, Istituzioni od associazioni ovvero di categorie di cittadini, in relazione a specifici argomenti o problematiche. Le funzioni di segretario della Commissione possono essere svolte da un componente o da un dipendente all'uopo incaricato.

Il Vice presidente è eletto dal collegio a maggioranza.

2) Essa espleta le seguenti funzioni. Individuare le proposte di linee di indirizzo delle politiche comunali nelle materie di programmazione finanziaria e bilancio e nella gestione e valorizzazione e tutela del patrimonio comunale.

Redigere programmi generali e idee-progetto per interventi nelle materie di competenza.

Redigere proposte di atti deliberativi ed ordini del giorno da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale.

Esprimere parere preventivo sulle proposte di deliberazione di competenza consiliare attinenti alla programmazione e regolamentazione comunale nelle materie di competenza.

Il parere deve essere espresso non oltre 5 giorni dalla comunicazione al Presidente.

Decorso il termine si prescinde dal parere.

3) Per il funzionamento si osserva la seguente disciplina: la Commissione si riunisce, su convocazione anche informale, del Presidente per trattare l'ordine del giorno da questi stabilito.

Il luogo e le modalità di tenuta delle riunioni sono autonomamente e liberamente definite dalla stessa Commissione salvo quanto stabilito nel presente capo.

Le sedute della Commissione sono valide se sono presenti almeno tre componenti.

Le relative deliberazioni debbono essere adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal presidente.

La Commissione provvede a verbalizzare per scritto il contenuto delle propri deliberazioni.

La Commissione decade con la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per le elezioni del consiglio comunale.

Nel caso di dimissioni o di decadenza di alcuno dei componenti si procede alla sostituzione con le stesse modalità seguite per la nomina.

La mancata partecipazione non giustificata dei componenti a più di due sedute consecutive comporta la decadenza del commissario che è dichiarata dall'organo che lo ha nominato.

La Commissione rientra tra gli organi collegiali riconfermati anno per anno ai sensi dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1997, n.449.

Articolo 9. QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE: AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE E GEOTERMIA

1)La quinta Commissione consiliare permanente è composta come segue: (4 componenti).

1) Sindaco o suo delegato con funzioni di presidente;

2) DUE consiglieri di maggioranza eletti dal Consiglio comunale con le modalità stabilite dallo statuto;

3) UN consigliere di minoranza eletti dal Consiglio comunale con le modalità stabilite dallo statuto.

Ai lavori della Commissione potranno essere invitati, per statuizione del Presidente e con voto

consultivo in relazione alle proprie competenze, tecnici esperti o rappresentanti di Enti, Istituzioni od associazioni ovvero di categorie di cittadini, in relazione a specifici argomenti o problematiche.

Le funzioni di segretario della Commissione possono essere svolte da un componente o da un dipendente all'uopo incaricato.

Il Vice presidente è eletto dal collegio a maggioranza.

2) Essa espleta le seguenti funzioni. Individuare le proposte di linee di indirizzo delle politiche comunali nelle materie della tutela ambientale, della protezione civile e della geotermia.

Redigere programmi generali e idee-progetto per interventi nelle materie di competenza.

Redigere proposte di atti deliberativi ed ordini del giorno da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale.

Esprimere parere preventivo sulle proposte di deliberazione di competenza consiliare attinenti alla programmazione e regolamentazione comunale nelle materie di competenza.

Il parere deve essere espresso non oltre 5 giorni dalla comunicazione al Presidente.

Decorso il termine si prescinde dal parere.

3) Per il funzionamento si osserva la seguente disciplina: la Commissione si riunisce, su convocazione anche informale, del Presidente per trattare l'ordine del giorno da questi stabilito.

Il luogo e le modalità di tenuta delle riunioni sono autonomamente e liberamente definite dalla stessa Commissione salvo quanto stabilito nel presente capo.

Le sedute della Commissione sono valide se sono presenti almeno tre componenti.

Le relative deliberazioni debbono essere adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal presidente.

La Commissione provvede a verbalizzare per scritto il contenuto delle proprie deliberazioni.

La Commissione decade con la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per le elezioni del consiglio comunale.

Nel caso di dimissioni o di decadenza di alcuno dei componenti si procede alla sostituzione con le stesse modalità seguite per la nomina.

La mancata partecipazione non giustificata dei componenti a più di due sedute consecutive comporta la decadenza del commissario che è dichiarata dall'organo che lo ha nominato.

La Commissione rientra tra gli organi collegiali riconfermati anno per anno ai sensi dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1997, n.449.

Articolo 10. SESTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE: AGRICOLTURA, INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI ALLE IMPRESE

1) La sesta Commissione consiliare permanente è composta come segue: (4 componenti).

1) Sindaco od assessore delegato con funzioni di presidente;

2) DUE consiglieri di maggioranza eletti dal Consiglio comunale con le modalità stabilite dallo statuto;

3) UN consigliere di minoranza eletto dal Consiglio comunale con le modalità stabilite dallo statuto;

Ai lavori della Commissione potranno essere invitati, con voto consultivo in relazione alle proprie competenze, tecnici esperti o rappresentanti di specifiche categorie imprenditoriali in relazione a specifici argomenti.

Il Sindaco ha facoltà di revoca motivata e sostituzione dei componenti extraconsiliari.

Le funzioni di segretario della Commissione possono essere svolte da un componente o da un dipendente all'uopo incaricato.

Il Vice presidente è eletto dal collegio a maggioranza ed è scelto tra i componenti di estrazione extraconsiliare.

2) Disposizioni sulle funzioni attribuite. Individuare linee di indirizzo delle politiche di sviluppo delle attività economiche sul territorio e di sostegno alle imprese.

Redigere programmi generali e idee-progetto per interventi di sostegno e di sviluppo dell'impresa con particolare riferimento all'imprenditoria giovanile.

Redigere proposte di atti deliberativi ed ordini del giorno da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale.

Esprimere parere preventivo sulle proposte di deliberazione di competenza consiliare attinenti alla programmazione e regolamentazione comunale in materia di sviluppo economico. Il parere deve essere

espresso non oltre 5 giorni dalla comunicazione al Presidente. Decorso il termine si prescinde dal parere.

3) Disciplina di funzionamento della Commissione.

La Commissione si riunisce, su convocazione anche informale, del Presidente per trattare l'ordine del giorno da questi stabilito.

Il luogo e le modalità di tenuta delle riunioni sono autonomamente e liberamente definite dalla stessa Commissione salvo quanto stabilito nel presente capo.

Le sedute della Commissione sono valide se sono presenti almeno tre componenti.

Le relative deliberazioni debbono essere adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal presidente.

La Commissione provvede a verbalizzare per scritto il contenuto delle proprie deliberazioni.

La Commissione decade con la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per le elezioni del consiglio comunale.

Nel caso di dimissioni o di decadenza di alcuno dei componenti si procede alla sostituzione con le stesse modalità seguite per la nomina.

La mancata partecipazione non giustificata dei componenti a più di due sedute consecutive comporta la decadenza del commissario che è dichiarata dall'organo che lo ha nominato.

La Commissione rientra tra gli organi collegiali riconfermati anno per anno ai sensi dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1997, n.449

Articolo 11. SETTIMA COMMISSIONE COMUNALE: CULTURA, SPORT E TURISMO

1) La settima Commissione comunale è composta come segue: (9 componenti)

1) Sindaco od assessore consigliere delegato con funzioni di presidente;

- 2) DUE consiglieri di maggioranza eletti dal Consiglio comunale con le modalità stabilite dallo statuto;
- 3) UN consigliere di minoranza eletto dal Consiglio comunale con le modalità stabilite dallo statuto;
- 4) UN rappresentante della Pro-Loco di Castel del Piano nominato dal sindaco sentita l'organismo rappresentato;
- 5) UN rappresentante della Pro-Loco di Montenero nominato dal sindaco sentita l'organismo rappresentato;
- 6) UN rappresentante della Pro-Loco di Montegiovi nominato dal sindaco sentita l'organismo rappresentato;
- 7) UN rappresentante del Centro Commerciale Naturale nominato dal sindaco sentita l'organismo rappresentato;
- 8) UN rappresentante della Filarmonica "G. Rossini".

Ai lavori della Commissione potranno essere invitati, con voto consultivo in relazione alle proprie competenze, tecnici esperti o rappresentanti di specifiche categorie od associazioni operanti nel settore in relazione a specifici argomenti.

Il Sindaco ha facoltà di revoca motivata e sostituzione dei componenti extraconsiliari.

Le funzioni di segretario della Commissione possono essere svolte da un componente o da un dipendente all'uopo incaricato.

Il Vice presidente è eletto dal collegio a maggioranza ed è scelto tra i componenti di estrazione extraconsiliare.

- 2) Disposizioni relative alle funzioni. Individuare linee di indirizzo delle politiche di sviluppo delle attività sportive e di promozione turistica.

Redigere programmi generali e idee-progetto per interventi di sostegno e di sviluppo della pratica sportiva e del turismo.

Redigere proposte di atti deliberativi ed ordini del giorno da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale.

Esprimere parere preventivo sulle proposte di deliberazione di competenza consiliare attinenti alla programmazione e regolamentazione comunale nelle materie di competenza.

Il parere deve essere espresso non oltre 5 giorni dalla comunicazione al Presidente.

Decorso il termine si prescinde dal parere.

3) Disciplina del funzionamento della Commissione: la Commissione si riunisce, su convocazione anche informale, del Presidente per trattare l'ordine del giorno da questi stabilito.

Il luogo e le modalità di tenuta delle riunioni sono autonomamente e liberamente definite dalla stessa Commissione salvo quanto stabilito nel presente capo.

Le sedute della Commissione sono valide se sono presenti almeno tre componenti.

Le relative deliberazioni debbono essere adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal presidente.

La Commissione provvede a verbalizzare per scritto il contenuto delle proprie deliberazioni.

La Commissione decade con la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per le elezioni del consiglio comunale.

Nel caso di dimissioni o di decadenza di alcuno dei componenti si procede alla sostituzione con le stesse modalità seguite per la nomina.

La mancata partecipazione non giustificata dei componenti a più di due sedute consecutive comporta la decadenza del commissario che è dichiarata dall'organo che lo ha nominato.

La Commissione rientra tra gli organi collegiali riconfermati anno per anno ai sensi dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1997, n.449.